



“ASSEGNO DI INCLUSIONE”

Documento di sintesi normativa per assistenti sociali
e altri operatori dei servizi



Ordine degli
Assistenti
Sociali

Consiglio
Nazionale



Fondazione
Nazionale
Assistenti
Sociali

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. DEFINIZIONE - ARTICOLO 1 COMMA 2.....	3
3. BENEFICIARI.....	4
4. REQUISITI	5
5. DECRETO MINISTERIALE	8
6. PREVISIONI DI PARTICOLARE INTERESSE	9
7. IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.....	11
8. SPUNTI DI RIFLESSIONE	12

1. PREMESSA

Il presente documento ha il mero scopo di illustrare la normativa concernente l'Assegno di Inclusione, la misura di contrasto della povertà prevista dal decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 convertito con modifiche dalla Legge 3 luglio 2023 n. 85.

L'obiettivo di questa sintesi è quello di dare ai professionisti assistenti sociali di tutte le organizzazioni coinvolte, comuni e ambiti, servizi sanitari e socio-sanitari, giustizia, un primo quadro di riferimento delle previsioni normative e non è sostitutivo della documentazione e delle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/decreto-lavoro/Pagine/assegno-di-inclusione>)

Questa sintesi si basa sulla normativa citata e sul successivo **decreto ministeriale n. 154** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **16 dicembre 2023** (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/12/16/293/sg/pdf> – da pagina 49)

La struttura di questo strumento di orientamento è composta da un primo riepilogo della norma primaria e del decreto ministeriale con l'obiettivo di facilitare un successivo approfondimento dei testi ufficiali.

Nella seconda parte viene proposto un focus sull'esercizio professionale e, alla luce di quanto disposto, vengono tematizzati alcuni elementi importanti e di possibile criticità per le organizzazioni e le reti dei servizi.

Testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85, recante:

«Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/07/03/153/sg/pdf>

da pagina 72

2. DEFINIZIONE – ARTICOLO 1 COMMA 2

“2. L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.”

Introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2024 quale *“misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro”* (art. 1 comma 1) sostituisce la precedente misura del Reddito di Cittadinanza.

Pone l'accento, sul contrasto delle condizioni di esclusione e povertà, come evidenziano le definizioni, sull'integrazione dei percorsi di inserimento con la formazione e le politiche attive del lavoro.

Coerentemente a tale impostazione, insieme all'Assegno di Inclusione (AdI) è introdotto anche il *“Supporto per la formazione e il lavoro”* (art. 12).

3. BENEFICIARI

La misura, rispetto alla precedente, perde la caratteristica di universalità e individua specifiche categorie per il riconoscimento dell'Adl.

L'articolo 2 comma 1 indica chiaramente che:

"1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione."

L'introduzione, all'esito del passaggio parlamentare, di tutti i soggetti "inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari" implica per la professione ancor più attenzione e approfondimento della normativa e dei processi di riconoscimento di questo intervento.

In particolare, si segnala come con tale disposizione siano coinvolti TUTTI i servizi sociali, sanitari, sociosanitari pubblici, compreso il settore della giustizia.

La regolamentazione di dettaglio delle caratteristiche e dei soggetti rientranti nella categoria appena indicata, così come l'intero impianto della misura, sono indicati ai sensi dell'art. 4 comma 7 in successivi decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali:

"7. Le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5 e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare sono definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Conseguentemente a quanto disposto nel comma indicato, il DM n. 154 del 16 dicembre 2023 è di fondamentale importanza per la realizzazione della riforma e per orientare l'azione dei servizi territoriali, complessivamente intesi.

Come si evidenzia nella seconda parte di questo documento è molto rilevante, ai fini dell'accesso alla misura e per garantire il diritto delle persone al sostegno previsto, un'azione professionale tempestiva, metodologicamente solida e documentata.

4. REQUISITI

Il nuovo assegno di inclusione prevede, oltre alle caratteristiche per essere beneficiari indicate prima, specifici requisiti reddituali e patrimoniali insieme a quelli di cittadinanza che sono individuati all'art. 2.

Nello specifico:

art. 2 comma 2 lett. a)

con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

- 1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- 2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
- 3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;

Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 al comma 4;

Sinteticamente

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:

- cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
- residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

art. 2 comma 2 lett. b)

con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e al medesimo reddito familiare sono sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massi- mali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo;

Sinteticamente

- ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM n. 159 del 2013;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

art. 2 comma 2 lett. c)

con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione;

- un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare non superiore ad euro 30.000, calcolato sottraendo dal totale il valore della casa di abitazione, fino ad un massimo di 150.000 euro;

- un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenni successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;

- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.

Ulteriori Requisiti

d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, **la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione**, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale (*cosiddetto "patteggiamento"*) intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per i reati indicati all'articolo 8, comma 3.

Art. 2 comma 3

Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. (*Norme sui licenziamenti individuali*).

5. DECRETO MINISTERIALE

Il DM 154 del 2023 nel riprendere quanto descritto in precedenza, elenca al primo articolo le definizioni e gli acronimi utilizzati nel testo che si riportano qui in elenco:

- «Adi»: l'Assegno di inclusione;
- «Carta Adi»: la carta attraverso la quale è erogato il beneficio;
- «Richiedente Adi»: il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio;
- «Beneficio ad integrazione del reddito familiare»: la componente del beneficio economico ad integrazione del reddito familiare;
- «Sostegno al pagamento del canone di locazione»: la componente del beneficio economico ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione;
- «Scala di equivalenza»: la scala di equivalenza utilizzata per calcolare la soglia di reddito familiare per l'accesso all'Adi;
- «Quota pro-capite»: quota che si ottiene dividendo il Beneficio ad integrazione del reddito familiare per il numero di beneficiari maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono inclusi nella scala di equivalenza;
- «SIISL»: il "Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa", nel cui ambito opera la piattaforma digitale attraverso cui i beneficiari dell'Assegno di inclusione accedono a informazioni e proposte su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro;
- «GePI»: la piattaforma di gestione dei patti di inclusione sociale, per consentire l'attivazione e la gestione dei patti di inclusione sociale, mediante il coordinamento dei comuni, che dialoga in interoperabilità con il SIISL;
- «SFL»: il supporto per la formazione e il lavoro di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 48 del 2023.

Come anticipato la struttura del decreto assume le definizioni già presenti nella norma primaria (Articolo 1) e soprattutto definisce al secondo comma dell'articolo 2:

"le attività di segretariato sociale, le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale e del patto di inclusione e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare".

L'articolo 3 è di particolare interesse indicando i destinatari e verrà ripreso successivamente.

Gli articoli successivi definiscono: Richiesta dell'assegno di inclusione (Articolo 4), Modalità di erogazione del beneficio economico (Articolo 5), Segretariato sociale (Articolo 6), Patto di attivazione digitale (Articolo 7), Obblighi dei beneficiari (Articolo 8), Modalità di attivazione e funzionamento della misura (Articolo 9), Controlli e sanzioni (Articolo 10), Monitoraggio e valutazione della misura (Articolo 11), Trattamento dei dati personali (Articolo 12) e Disposizioni finali (Articolo 13).

6. PREVISIONI DI PARTICOLARE INTERESSE

Si è evidenziato nella prima parte come l'Adl si rivolga a "nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età [...]".

Per tutti i professionisti assistenti sociali, in tutti i contesti di esercizio professionale, è di particolare interesse l'individuazione "dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione."

Proprio l'articolo 3 del decreto ministeriale indica a quali tipologie di persone ci si riferisca in questo passaggio. Al comma 5 sono elencate le persone rientranti nelle condizioni di svantaggio che consentono l'accesso alla misura. Nel dettaglio:

- a. **persone con disturbi mentali**, in carico ai servizi sanitari e/o sociosanitari o sociali ai sensi degli articoli 26 e 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- b. **persone in carico ai servizi sanitari e/o sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento**, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
- c. **persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche**, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sanitari e/o sociosanitari o sociali, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
- d. **persone vittime di tratta**, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime", in carico ai servizi sociali o sanitari o sociosanitari;
- e. **persone vittime di violenza di genere** in carico ai servizi sociali o sanitari o sociosanitari, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera r, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
- f. **persone ex detenute**, definite svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e **persone ammesse alle misure alternative** alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023;
- g. **persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa** di cui all'articolo 22, comma 2, lettera g) della legge n.328 del 2000, in carico ai servizi sociali;

- h. **persone senza dimora** iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all'articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; ovvero persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;
- i. **neomaggiorenni**, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono **fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria** che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.

Ai fini dell'accesso alla misura, le condizioni di svantaggio sopra elencate, devono essere presenti al momento della presentazione della domanda (Articolo 3 comma 2 e comma 7) così come la presenza di programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificabili dalla pubblica amministrazione.

"Il nucleo familiare del richiedente Adi deve essere in possesso, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023."

La certificazione della presenza di una presa in carico, nonché la predisposizione del progetto di inclusione è di competenza dell'amministrazione titolare degli interventi per le specifiche condizioni, come si evince al comma 8 dell'articolo 4:

*"In sede di prima applicazione, nelle more della implementazione della interoperabilità tra il SIISL e le banche dati di cui al periodo precedente, l'amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di svantaggio indicate all'articolo 3 è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l'inserimento nel programma di cura e assistenza. **La predetta attestazione deve essere confermata, entro sessanta giorni dalla ricevuta notifica da parte di INPS, dalle competenti amministrazioni attraverso il servizio dedicato reso disponibile da INPS.**"*

Ciò implica, evidentemente, la massima attenzione da parte di tutti i professionisti per garantire il diritto alle persone all'accesso delle opportunità loro garantite, soprattutto nella fase di avvio dell'AdI.

Ulteriore importante segnalazione concerne il comma 5 dell'Art. 8 laddove ribadisce che:

"5. La valutazione multidimensionale e la definizione del patto di inclusione sociale coinvolgono indistintamente tutti i nuclei beneficiari dell'Adi, indipendentemente dalla presenza o meno di componenti tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa e dal loro eventuale indirizzamento anche ai servizi per il lavoro. I beneficiari dell'Adi, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale attraverso la sottoscrizione del patto di inclusione".

7. IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Fatta salva l'**autonomia tecnico-professionale e di giudizio dell'assistente sociale** in tutte le fasi dell'intervento, come previsto dalla Legge 84 del 23 marzo 1993, per ragioni di equità, di pari trattamento e di

trasparenza, è opportuno individuare la definizione delle caratteristiche del percorso finalizzato all'accertamento di elementi sulla base dei quali attestare lo stato di svantaggio, gli elementi fondanti la presa in carico sociale integrata e il progetto personalizzato.

In sede di prima applicazione della nuova misura, in attesa delle linee guida che il decreto prevede di emanare per la valutazione delle situazioni di svantaggio, in generale è fondamentale soffermarsi su aspetti necessari per un esercizio corretto della professione e la massima tutela dei diritti di tutte le persone.

È utile ribadire che tutti i servizi del territorio, sia pubblici che di terzo settore, sono coinvolti e sono chiamati ad organizzare e gestire un diritto fondamentale per tutte le persone.

In un'ottica professionale si ribadisce la necessità di valutare e agire per affrontare eventuali criticità organizzative che dovessero limitare l'accesso ai diritti dei beneficiari o alla possibilità concreta di un progetto di inclusione, coerentemente con quanto previsto anche dal Codice Deontologico.

Tutti i professionisti sono chiamati a rivedere nel proprio contesto e organizzazione quali siano le eventuali criticità e a realizzare, per quanto possibile, quegli interventi migliorativi dei percorsi di inclusione previsti dalla norma. Solo a titolo esemplificativo segnaliamo la costruzione di protocolli e realizzazione di équipe multiprofessionali tra servizi, o ancora, la realizzazione degli sportelli presso le strutture di terzo settore come previsto all'articolo 6 comma 2 del decreto ministeriale (*segretariato sociale*).

Per tutte le situazioni previste dall'articolo 3 del decreto ministeriale **l'attestazione dello stato di svantaggio avviene a seguito di una valutazione tecnico-professionale attraverso le specifiche fasi del procedimento metodologico**. Il professionista assistente sociale può a tal fine, laddove non già previste o predisposte, avvalersi di schede validate scientificamente a livello internazionale e ne dichiara l'utilizzo nella documentazione.

Tutti i soggetti coinvolti hanno il diritto ad un **progetto organico e coerente**, documentato ai fini della presa in carico da parte dei/l servizi/o coinvolti/o.

Fondamentale, nella documentazione alla base delle certificazioni, l'indicazione di obiettivi e delle azioni che ogni attore è chiamato a compiere. Si suggerisce, anche ai fini di un corretto processo di aiuto e sostegno, la definizione delle modalità di verifica in itinere nonché, ove possibile, il contratto.

È utile qui ribadire che le organizzazioni ed i servizi dovranno prevedere, se non già presente, le modalità di raccolta di tutta la documentazione richiesta anche ai fini della corretta azione amministrativa.

8. SPUNTI DI RIFLESSIONE

La capacità della nuova misura di incidere concretamente a favore di singoli e famiglie in condizioni di esclusione e povertà dipende anche da quanto organizzazioni e professionisti saranno in grado di svolgere al meglio i loro mandati.

In particolare, in questo ultimo paragrafo, poniamo delle domande utili a preparare e migliorare le azioni di ognuno e collocare, dove possibile, le responsabilità correlate.

Il nuovo assegno di inclusione non può essere solo responsabilità degli operatori o delle équipe, così come non deve essere un problema solo di procedure per le organizzazioni. Nella consapevolezza della pressione che molti servizi avranno sin dalle prossime settimane proponiamo una prima checklist per guidare la riflessione di singoli ed équipe, ma altresì di coloro che nei diversi servizi ricoprono ruoli di coordinamento e direzione.

I temi trasversali sottoelencati non hanno scopo valutativo ma riflessivo, e cercano di accompagnare i soggetti coinvolti al miglioramento delle prassi e delle azioni, provando a considerare gli elementi di contesto.

Le domande possono essere affrontate e discusse sia singolarmente ed in équipe per facilitare la discussione e l'eventuale analisi condivisa di ciò che si può realisticamente fare o cambiare.

Questa prima proposta di analisi dei possibili nodi critici emergenti può certamente essere adattata al contesto territoriale e all'istituzione e organizzazione coinvolta (ATS, Sanità, Socio-sanitario, Giustizia, ecc.) e integrata con ulteriori domande.

	Domanda	Si	No	Azione possibile
1	Abbiamo sufficienti risorse umane per dare la risposta alle richieste collegate alla nuova misura? (es. Utilizzo Fondi previsti dagli articoli 797 e successivi della Legge n. 178/2020, Fondi PON Inclusione finalizzati al rinforzo dei servizi, FNPS e Fondo Povertà)			
1a	Nell'ambito della nostra organizzazione, chi è responsabile della certificazione della presa in carico in conformità al nuovo decreto?			
1c	Abbiamo programmato formazione adeguata per i professionisti coinvolti dalla nuova misura?			
2	I nostri processi interni consentono la redazione di progetti e valutazioni adeguati?			
2a	Abbiamo introdotto procedure chiare per la documentazione e la registrazione delle informazioni relative alla certificazione dello svantaggio?			
2b	I nostri sistemi informativi consentono la registrazione e il monitoraggio di progetti di servizio sociale coerenti con quanto previsto?			
2c	Sono state introdotte procedure chiare per la documentazione e la registrazione delle informazioni relative alla certificazione dello svantaggio?			
3	Siamo in grado di rispettare i tempi per la presa in carico e la certificazione che la normativa ci impone? (Art. 4 commi 6,7 e 8 DM)			
3a	Usiamo delle risorse e dei finanziamenti disponibili in modo adeguato? (Es. Fondo Povertà, Fondi PON, Fondi Coesione, ecc.)			
3b	Sono praticabili accordi e protocolli con gli enti di Terzo settore come previsti dalla norma? (art. 6 comma 2 del decreto ministeriale)			
3c	Sono state stabilite le collaborazioni necessarie tra le diverse istituzioni per realizzare gli interventi previsti nel nostro territorio?			

